



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI DATI PERSONALI ACQUISITI MEDIANTE
L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
ED ALTRI SISTEMI MOBILI
NEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE**



**Approvato con Delibera
del Consiglio Comunale n. ____ del 01.02.2021**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DATI PERSONALI ACQUISITI MEDIANTE L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ALTRI SISTEMI MOBILI NEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, sia territoriale che lettura targhe, installati nel Comune di Prata di Pordenone, di seguito chiamato Comune.
2. In particolare il presente Regolamento:
 - a) individua gli impianti di videosorveglianza di pertinenza del Comune;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) definisce le caratteristiche e le modalità della gestione tecnica, della manutenzione tecnica, del controllo tecnico degli impianti di videosorveglianza;
 - d) definisce e classifica le informazioni gestionali e tecniche, che possono essere rese pubbliche e le informazioni gestionali e tecniche che devono rimanere riservate;
 - e) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
3. Gli impianti di videosorveglianza che possono essere attivati nel territorio del Comune:
 - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone e le cose riprese;
 - b) consentono riprese video e acquisizione di fotogrammi, che permettono di

- identificare in modo diretto o indiretto le persone e le cose riprese;
- c) sono installati in luoghi pubblici;
 - d) riprendono spazi, cose, immobili pubblici;
 - e) riprendono qualsiasi persona e oggetto che si trovi in spazi e luoghi pubblici esterni annullando, ove possibile, e limitando al minimo la ripresa delle pertinenze private;
 - f) sono dotati delle caratteristiche tecniche previste per gli scopi e le finalità d'uso dal presente Regolamento;
 - g) non utilizzano telecamere non vere di cui è vietato l'uso;
 - h) non possono utilizzare telecamere con registrazione locale non presidiata, in assenza di sistema di criptazione dei dati memorizzati;
 - i) non possono utilizzare telecamere occultate, fatte salve le disposizioni emanate ai fini di giustizia dall'Autorità Giudiziaria;
 - j) sono installati e mantenuti in esercizio dal Responsabile tecnico degli impianti di videosorveglianza;
 - k) sono gestiti operativamente e funzionalmente dal Responsabile della gestione operativa e funzionale degli impianti di videosorveglianza;
 - l) sono utilizzati dal Personale della Polizia Locale e dalle Forze di Polizia dello Stato;
 - m) con il supporto operativo della Polizia Locale, sono utilizzabili ai fini di giustizia dagli ufficiali e dagli agenti di P.G. su delega dell'Autorità Giudiziaria;
 - n) possono essere gestiti operativamente, per inserimento, consultazione, estrazione di informazioni:
 - I. in locale: dal Comando di Polizia Locale del Comune;
 - II. in remoto: dal Comando di Polizia Locale del Comune con delegazione sia fissa sia mobile e dalle Forze di Polizia dello Stato, presso le rispettive delegazioni sia fisse sia mobili;
 - o) possono essere interconnessi operativamente:
 - I. al Sistema Centrale Nazionale Targhe e Transiti della Polizia di Stato;
 - II. al servizio della Motorizzazione Civile.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 1.3, co. 1, lettera b), del presente Regolamento, sono attivabili impianti di videosorveglianza:

- a) di tipo fisso, con posizionamento sia a terra sia in sopraelevazione mediante appoggio su manufatti fissi (pali, tralicci, portali informativi, portali semaforici, totem, muri, ecc);

- b) di tipo mobile, con posizionamento sia a terra (supporti mobili con e senza ruote, veicoli in dotazione alla Polizia Locale e in tal senso identificabili, ecc.) sia aereo (droni).
5. Le aree del territorio comunale ove sono posizionati gli impianti di videosorveglianza, sono individuate, su mandato del Titolare, dal Servizio di Polizia Locale, d'intesa con le Forze di Polizia dello Stato, per le finalità indicate nell'art. 1.6 del presente Regolamento e sottoposte al parere preventivo del Prefetto, ai sensi della Direttiva del D.M.I. prot. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02/03/2012.

ARTICOLO 2

UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI

1. La Polizia Locale può essere dotata di Body-cam per l'eventuale ripresa di eventi concernenti la consumazione, in atto o avvenuta, di reati. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati. Per i suddetti motivi anche i veicoli in uso alla Polizia Locale possono essere dotati di telecamera da ripresa. Il servizio di Polizia Locale può essere dotato di telecamera tipo foto trappola.
2. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma precedente.
3. I dati raccolti possono essere gestiti con una soluzione di piattaforma in cloud che garantisce la conservazione dei dati crittografati in conformità al Codice e al GDPR (general Data Protection Regulation).
4. La piattaforma di raccolta dati rispetta le direttive emanate dal Garante della Privacy riguardo ai requisiti di sicurezza e tracciabilità delle operazioni effettuate.
5. Le apparecchiature di ripresa, possono essere dotate di scheda di memoria micro-sd contraddistinte da un seriale alfanumerico su cui vengono salvate le immagini.
6. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui al Codice e al GDPR ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

7. L'utilizzo di detti impianti di videosorveglianza, sarà conforme all'art.4 dello Statuto dei Lavoratori. In particolare le apparecchiature non saranno in alcun modo utilizzate per il controllo a distanza degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI

1. In questo Regolamento si intende:

- a. per "**codice**", la normativa vigente di cui al D.Lgs. del 30/06/2003, n.196 e ss.mm.ii., compresi i provvedimenti adottati dal Garante, così come modificata e coordinata dal D.Lgs. del 10/08/2018, n. 101, per il recepimento del Regolamento (UE) del 27/04/2016 n. 679 e ss.mm.ii e successive disposizioni attuative;
- b. per "**impianto di videosorveglianza**", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, utilizzato per le finalità indicate nell'art. 1.6 del presente Regolamento e composto:

- I. da una o più **telecamere**:

1. sia fisse (installate su posizioni fisse) sia mobili (installate su mezzi mobili);
2. con obiettivi sia fissi sia girevoli;
3. in grado di riprendere e registrare immagini in modalità continua (filmate), immagini istantanee (foto), suoni;
4. rispetto ai veicoli, in grado di rilevare velocità, numero di targa, il tipo di veicolo, colore, classe EURO, paese di immatricolazione, l'eventuale presenza di carichi pericolosi, la sussistenza o meno dell'assolvimento delle obbligazioni per legge previste in merito all'avvenuto pagamento della tassa di proprietà, della copertura assicurativa, della verifica periodica;

- II. da una **centrale operativa** (Sala Operativa), in grado di gestire e utilizzare le telecamere e di provvedere alla memorizzazione delle informazioni rilevate dall'impianto, anche mediante collegamenti remoti attivati su dispositivi sia fissi sia mobili, operanti su canali di comunicazione protetti e secretati, comunque sia mediante

identificazione individuale con il binomio “utente-password”.

III. da un'**infrastruttura fisica di trasporto delle informazioni**, in grado di collegare in tempo reale le telecamere alla Sala Operativa;

- c. per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali formatosi presso l'ente e trattati con l'utilizzo delle informazioni rilevate con le modalità di cui alla precedente lett. b), punto I, numero 3, le quali, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere e alle aree di ripresa, riguardano i soggetti e i veicoli in transito, in fermata, in sosta e gli eventi in accadimento;
- d. per “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conversazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- e. per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente e rilevati con trattamenti di suoni e/o di immagini effettuate attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- f. per “**Titolare**”, l'ente Comune, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g. per “**Responsabile del trattamento dei dati personali**”, ex art. 28 del Regolamento europeo 2016/679, la persona fisica legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali. Il predetto Responsabile, è individuato nell'ambito dell'organico del Servizio di Polizia Locale;
- h. per “**Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**”, la persona fisica legata da rapporto di servizio al Titolare, individuata in una funzione tecnica specializzata dell'ente e preposta dal Titolare all'installazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all'ampliamento degli impianti di videosorveglianza. Al predetto Responsabile, è attribuita anche la funzione di Amministratore di sistema così come individuato dal Provvedimento del Garante del 27/11/2008 (G.U. n. 300 del

24/12/2008) e con l'applicazione dei principi di tutela della privacy di cui al Regolamento UE del 27/04/2016 n. 679 (GDPR), operante per la gestione e la manutenzione dell'impianto ai fini dell'integrità e della sicurezza dello stesso;

- i. per “**Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza**”, la persona fisica legata da rapporto di servizio al Titolare e preposta dal medesimo alla gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza. Il predetto Responsabile, è individuato nell'ambito dell'organico del Servizio di Polizia Locale;
- j. per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate dal **Responsabile del trattamento dei dati**, a compiere operazioni di trattamento. I predetti incaricati, sono individuati nell'ambito dell'organico del Servizio di Polizia Locale e delle forze di Polizia dello Stato;
- k. per “**Responsabile della protezione dei dati**” (DPO, Data Protection Officer), la persona fisica, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE del 27/04/2016 n. 679, incaricata all'esecuzione dei seguenti compiti:
 - I. informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal presente Regolamento, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - II. sorvegliare l'osservanza del presente Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri, relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento, in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - III. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE del 27/04/2016 n. 679;
 - IV. cooperare con l'autorità di controllo;
 - V. fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo, per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui

all'art. 36 del Regolamento UE del 27/04/2016 n. 679 ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

VI. eseguire i propri compiti, considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Il Responsabile della protezione dei dati:

a) è funzione facoltativa in ambito giurisdizionale quale è la natura dell'impianto di cui trattasi, le informazioni trattate, i soggetti utilizzatori e le finalità d'uso: sicurezza del territorio e dei cittadini, prevenzione e perseguimento dei reati;

b) presso l'ente, non può essere né aggiudicatario diretto di appalti in essere di forniture, servizi e lavori né appartenere ad organizzazioni aggiudicatarie dirette o in subappalto o in avvalimento di appalti in essere di forniture, servizi e lavori, riguardanti qualsivoglia altro impianto e/o servizio ad eccezione del servizio di Responsabile della protezione dei dati dell'impianto in parola.

L'eventuale nomina è formulata dal Titolare dei dati, nella figura del Sindaco pro tempore che lo individua fra i soggetti terzi indipendenti, dotati delle qualifiche professionali idonee allo svolgimento delle funzioni previste e affidate.

- l. per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- m. per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o. per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- p. per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ARTICOLO 4

AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) le modalità di raccolta, conservazione, trattamento e consultazione di dati personali, mediante sistemi di videosorveglianza attivati sul territorio del Comune;
 - b) l'uso degli impianti nei limiti imposti dal “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”;
 - c) le condizioni necessarie affinché le strutture possano essere ampliate dal punto di vista delle tecnologie adottabili e del numero di punti di rilevazione delle informazioni;
 - d) le condizioni necessarie affinché le strutture possano essere mantenute in esercizio.

2. Il Regolamento non può disciplinare né disciplina quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria ai fini di giustizia per mezzo di sistemi/impianti e attrezzature di videosorveglianza e loro pubblicità, modalità e durata di raccolta, modalità di trattamento e durata del trattamento, modalità e durata della conservazione di qualsiasi informazione, sia personale sia sensibile, mediante l'utilizzo di qualsivoglia attrezzatura di tipo informatico utilizzata in abbinamento a impianti di videosorveglianza.

ARTICOLO 5

INFORMAZIONE RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune in ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 del decreto legislativo 30/06/2003 n°196 e gli artt. 13-14 del RUE 679/2019 e al provvedimento del garante pubblicato in Gazzetta ufficiale nr.99 del 29/04/2020 e successive modifiche intervenute si obbliga ad affiggere un’adeguata segnaletica permanente, nei punti di accesso alle aree soggette a videosorveglianza, usando i modelli di informativa minima predisposti dall’Autorità Garante del trattamento dei dati.

2. sul sito internet istituzionale del comune dovrà essere riportata l'esistenza dell'impianto di videosorveglianza comunale, al netto della collocazione degli impianti e delle caratteristiche tecniche e funzionali degli stessi, dei diritti delle persone rispetto alle informazioni eventualmente memorizzate, delle modalità e della modulistica per l'eventuale accesso agli atti, nonché l'informativa completa prevista dalle disposizioni vigenti.
3. Nessuna informazione e segnaletica sarà installata qualora le telecamere siano utilizzate esclusivamente per ragioni di sicurezza o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

ARTICOLO 6

FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di consultazione, raccolta, trattamento e conservazione di dati personali, mediante sistemi di videosorveglianza attivati sul territorio del Comune e disciplina altresì l'uso degli impianti, nei limiti imposti dal "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali", nonché determina le condizioni necessarie affinché le strutture possano essere tenute in esercizio.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a) prevenire, reprimere e perseguire atti delittuosi, attività illecite, attività criminali in genere ed eventi di microcriminalità, in animo di essere commessi o commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiormente la sicurezza dei cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art.1 del D.M.I. 5 agosto 2008;
 - b) prevenire, accertare, reprimere e sanzionare fenomeni di degrado urbano e violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - c) prevenire, accertare e sanzionare trasgressioni alle norme del Nuovo Codice della Strada;
 - d) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, sull'ordine e il decoro pubblico, sulla quiete pubblica;
 - e) controllare determinate aree, immobili, manufatti e impianti pubblici e di

pubblica utilità presenti sul territorio comunale;

- f) utilizzare i dati numerici del numero di veicoli in transito per monitorare i volumi per data / ora e fascia di ore / giorno della settimana / mese / ecc. al fine di poter gestire e migliorare il sistema viario, sia strutturalmente sia per ragioni puntuali legate ad eventi pubblici.
3. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte del Servizio di Polizia Locale del Comune e delle Forze di Polizia dello Stato costituisce, inoltre, strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di vigilanza in stretto raccordo fra tutte le Forze di Polizia.

ARTICOLO 7

ISTITUTI SCOLASTICI

- 1 Eventuali sistemi di videosorveglianza attivi presso istituti scolastici dovranno garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art.2, comma 2, D.P.R. n.249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo della personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.
- 2 In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.
- 3 E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.
- 4 Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti.

ARTICOLO 8

DEPOSITO DI RIFIUTI E ANIMALI

1. L'impianto di videosorveglianza, sia fisso che mobile, verrà utilizzato anche per rilevare infrazioni di natura ambientale quale l'abbandono di rifiuti o il maltrattamento di animali. In particolare l'Ente installerà delle telecamere mobili da posizionare in particolari zone del

territorio quale deterrente all'abbandono di rifiuti lungo le strade difficilmente monitorabili con altre modalità.

TITOLO II

NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 9

NOTIFICAZIONE

1. Il Sindaco pro tempore del Comune, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'ente, quale Titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie, per mezzo del Responsabile del servizio di Polizia Locale, agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dal Codice in Materia di protezione dei dati Personali, approvato con D. Lgs. Del 30/06/2003, n°196 così come modificato dal D.Lgs. del 10/08/2018, n° 101.

ARTICOLO 10

TITOLARE

1. Il Sindaco pro tempore del Comune, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'ente, è Titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento, cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco del Comune, in qualità di Titolare:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina:
 - I. il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza;
 - II. il Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di

videosorveglianza;

III. il Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;

IV. eventualmente, il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.).

ARTICOLO 11

RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. Compete al Sindaco pro tempore, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'ente, quale Titolare del trattamento dei dati personali, designare con proprio Decreto un Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile per il trattamento, designare per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile e gli incaricati, devono conformare la propria azione al rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Responsabile e gli incaricati, procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. Il Sindaco pro tempore, con proprio Decreto, può autorizzare la visione delle immagini e/o delle registrazioni in modo continuativo e/o provvisorio, a Forze dell'Ordine, che ne facciano richiesta scritta, che dovrà contenere l'indicazione di un Responsabile e degli eventuali incaricati del trattamento dei dati personali e i fini perseguiti.
6. La designazione di eventuali incaricati esterni, non dipendenti dell'ente, può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del Titolare del trattamento, agli stessi si applica l'art.1.6 del presente Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali. In particolare, qualora gli incaricati esterni siano deputati ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, la designazione potrà avvenire in abbinamento all'assegnazione di password di accesso agli impianti, di tipo provvisorio (a scadenza), da assegnare di volta in volta.

ARTICOLO 12

PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riservatezza all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video (filmati e fotogrammi) che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice.
4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, è effettuato dal Comune esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.6 del presente Regolamento.
5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici, sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi, possano essere raggiunte mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

ARTICOLO 13

TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e successive disposizioni, contenute nel provvedimento del 08/04/2010 dell'Autorità Garante sulla Privacy, così come modificato dal D.Lgs. del 10/08/2018, n. 101.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente Regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, salvo esigenze di Polizia Giudiziaria;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'ente per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso, pari al periodo di tempo stabilito dalle norme vigenti in materia;
 - e) sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba adire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;
 - f) l'eventuale allungamento dei tempi di conservazione, deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure, alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso;
 - g) le immagini sono consultabili solo dal personale di cui agli artt. 2.2 e 2.3 del presente Regolamento e dall'Autorità Giudiziaria.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, custodisce le chiavi di accesso al locale della centrale di controllo e dell'armadio dove eventualmente sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.
4. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, presso la postazione operativa e/o di controllo, dove sono ubicate le

attrezzature di registrazione e ai quali può accedere il solo personale autorizzato, per garantire l'assoluta riservatezza.

5. Il soggetto che viene ripreso, può esercitare i diritti previsti dalla predetta legge, rivolgendosi al Responsabile dei dati personali presso l'ente.

ARTICOLO 14

MODALITÀ DI RACCOLTA

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data di rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo, è ammessa esclusivamente:
 - a) su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso;
 - b) per il procedimento sanzionatorio relativo a violazioni delle norme del Codice della Strada.
3. Fuori dalle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni, è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.
4. In relazione alle capacità di immagazzinamento e per il tempo programmato, dopo la prima registrazione, le immagini riprese in tempo reale saranno sovrapposte a quelle già registrate.

ARTICOLO 15

OBBLIGO DEGLI OPERATORI

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1.1, co. 2, lettera e), l'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente

in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 1.6 del presente Regolamento.

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

TITOLO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITAZIONE NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 16

DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
 - II. la trasmissione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - III. l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - IV. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
4. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo, possono essere trasmesse mediante consegna a mano presso l'ufficio di Polizia Locale, lettera raccomandata o posta elettronica (quest'ultima solo se certificata), al Titolare o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre 30 giorni.
6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 17

SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento, sono custoditi ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, presso la postazione operativa e/o di controllo dove sono ubicate le attrezzature di registrazione e ai quali può accedere il solo personale autorizzato, per garantire l'assoluta riservatezza e comunque in locale idoneo ed opportunamente chiuso con serratura.
2. L'archiviazione delle immagini è effettuata in una zona non accessibile al pubblico.
3. I dati personali, raccolti nei siti di controllo di videosorveglianza non collegati direttamente con la postazione di controllo e registrazione della centrale operativa di Polizia Locale del Comune
4. Saranno dotati di idonee e preventive misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo il rischio di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ARTICOLO 18

CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.6, co. 2, all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti.
2. Qualora non sussistano trattamenti da eseguire, la distruzione dei dati nelle banche dati elettroniche avviene automaticamente mediante "overlay" del giorno 7+1 di registrazione. I dati permangono memorizzati solamente 7 giorni (168 ore).

ARTICOLO 19

LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 e ss.mm.ii., del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e successive disposizioni dell'Authority sulla privacy.

ARTICOLO 20

DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. La materia è disciplinata dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 del codice civile.

ARTICOLO 21

COMUNICAZIONE

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'ente ad altri soggetti pubblici, è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali e solo quando sia prevista dalla legge o previa determinazione o autorizzazione del Garante.
2. La comunicazione di dati personali da parte dell'ente a privati o ad enti pubblici economici, è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

ARTICOLO 22

TUTELA

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia

integralmente alle disposizioni contenute nella parte III del Codice.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 07/08/1990, n. 241 è Responsabile del trattamento dei dati personali.

TITOLO IV

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO, AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO

ARTICOLO 23

PRESERVAZIONE DELL'INTEGRITÀ DELLE INFORMAZIONI E DEL PATRIMONIO ECONOMICO COSTITUITO DALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. La validità delle informazioni raccolte, la preservazione della loro integrità, il controllo dei flussi informativi al fine di proteggerli da dispersioni e diffusioni non controllabili, la validità dei trattamenti, quindi in sintesi, il perseguimento delle finalità d'uso degli impianti, sono intrinsecamente correlati:
 - a) al corretto e continuo funzionamento dell'impianto;
 - b) alla conoscenza degli aspetti normativi connessi all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e alla tutela delle informazioni,
 - c) alla capacità degli operatori di utilizzare gli strumenti messi a disposizione;
2. La preservazione del patrimonio economico costituito dall'impianto di videosorveglianza, quindi in sintesi, il perseguimento delle finalità d'uso degli impianti, è intrinsecamente correlato:
 - a) al corretto e continuo funzionamento dell'impianto, requisito soddisfatto in presenza del piano economico, finanziario e tecnico per l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
 - b) alla capacità degli operatori di utilizzare gli strumenti messi a disposizione, requisito soddisfatto in presenza e attuazione sia del piano economico, finanziario e formativo destinato al Personale della Polizia Locale, sia della costante applicazione pratica d'uso dell'impianto.

ARTICOLO 24

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO, LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

1. Sono competenza e responsabilità del Titolare, mettere a disposizione le adeguate risorse finanziarie ed economiche necessarie:
 - a) all'esecuzione dei piani economici, finanziari e tecnici di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) all'esecuzione dei piani economici, finanziari e tecnici per la formazione e l'addestramento del Personale della Polizia Locale;

2. Sono competenza e responsabilità del Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
 - a) provvedere a progettare il piano economico, finanziario e tecnico giustificato per la manutenzione ordinaria e per la manutenzione straordinaria dell'impianto, dando poi seguito all'esecuzione dei piani. Nella progettazione del piano, oltre alla qualità e alla quantità dei materiali e dei servizi, il Responsabile prevede anche il livello minimo degli indici di servizio che devono essere erogati in fase di manutenzione. Per la predisposizione del piano, la progettazione e l'esecuzione della manutenzione, il Responsabile può ricorrere a servizi esterni di progettazione e all'appalto di servizi e forniture;
 - b) provvedere, alla definizione e all'aggiornamento delle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei componenti dell'impianto, necessarie sia all'esecuzione delle manutenzioni ordinaria e straordinaria, sia alla progettazione e all'esecuzione degli ampliamenti. Per la predisposizione delle predette caratteristiche tecniche e di sicurezza, il Responsabile può ricorrere a servizi esterni di progettazione e all'appalto di servizi;
 - c) provvedere all'erogazione dei servizi in onere all'Amministratore di sistema. Per l'erogazione dei predetti servizi, il Responsabile può ricorrere a servizi erogati da soggetti terzi e all'appalto dei servizi, con l'obbligo di affidamento a organizzazioni economiche, le quali, oltre a disporre delle certificazioni previste dal Provvedimento del Garante del 27/11/2008, siano in grado di garantire continuità di servizio per il periodo dell'appalto, mediante figure professionali

interne all'organizzazione fra loro immediatamente sostituibili;

- d) provvedere, all'individuazione dell'eventuale Responsabile della protezione dei dati secondo le caratteristiche di cui all'art. 1.2, co. 1, lett. k), formulando le proposte al Titolare dei dati.
3. Sono competenza e responsabilità del Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza, provvedere- alla formazione del Personale della Polizia Locale. Per la formazione del personale, il Responsabile può ricorrere a prestazione di servizi esterni.

ARTICOLO 25

MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO

1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria, ferme restando le competenze e le responsabilità di cui all'art. 4.2, commi 1, 2, 3 il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed il Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza, operano congiuntamente per predisporre i relativi piani di competenza, in forma armonica e correlata, al fine di evitare disallineamenti di risultato e diseconomie gestionali, quindi il non corretto funzionamento ed il non corretto utilizzo dell'impianto, con conseguente perdita degli obiettivi funzionali e delle finalità d'uso per i quali l'impianto è realizzato.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono sottoposti al parere preventivo del Prefetto, ai sensi della Direttiva del D.M.I. prot. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02/03/2012.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono alterare la conformazione dell'impianto, non possono alterarne, dequalificandola, la qualità, non possono ridurre la quantità di componenti ed infrastrutture. Fatta salva l'impossibilità oggettiva, documentata e accertata nonché asseverata dal Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, gli interventi di manutenzione ordinaria devono mantenere l'omogeneità preesistente dei componenti dell'impianto.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria, sono sottoposti al parere preventivo del Prefetto, ai sensi della Direttiva del D.M.I. prot. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02/03/2012 qualora, anche per una sola postazione di videosorveglianza, ricorra uno dei seguenti eventi:

- a) la postazione subisca un trasloco a seguito del quale siano modificate l'area e/o le modalità di ripresa;
 - b) la postazione subisca una riduzione o un aumento del numero di telecamere installate.
5. Gli interventi di manutenzione straordinaria, possono modificare la conformazione dell'impianto, ma non possono alterarne, dequalificandola, la qualità, possono ridurre o ampliare la quantità di componenti e infrastrutture, migliorandone la qualità anche in relazione all'evoluzione tecnologica nel frattempo occorsa. Fatta salva l'impossibilità oggettiva, documentata e accertata nonché asseverata dal Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, gli interventi di manutenzione straordinaria devono mantenere l'omogeneità preesistente dei componenti dell'impianto.

ARTICOLO 26

AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO

1. Gli ampliamenti dell'impianto sono definiti e programmati dal Titolare che ne definisce gli indirizzi, priorità, obiettivi funzionali e organizzativi, finalità d'uso. Il Titolare fornisce al Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed al Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza, gli indirizzi al fine di realizzare i piani attuativi mediante gli opportuni progetti e realizzare i progetti.
2. Sono competenza e responsabilità del Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, provvedere alla progettazione del piano economico, finanziario e tecnico, giustificato per l'ampliamento dell'impianto, secondo gli indirizzi ricevuti dal Titolare, dando poi seguito all'esecuzione del piano. Per la predisposizione del piano, la progettazione e l'esecuzione, il Responsabile può ricorrere a servizi esterni di progettazione e all'appalto di servizi, forniture e lavori.
3. Ferme restando le competenze e le responsabilità di cui ai precedenti commi 1, 2, del presente articolo, il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed il Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza, operano congiuntamente per predisporre i relativi piani di competenza, in forma armonica e correlata, al fine di evitare disallineamenti di risultato e diseconomie gestionali, quindi il non corretto funzionamento ed il non corretto utilizzo dell'impianto, con conseguente perdita degli obiettivi funzionali e delle finalità d'uso per i quali l'impianto deve essere ampliato.

4. Gli interventi di ampliamento dell'impianto, sono sottoposti al parere preventivo del Prefetto, ai sensi della Direttiva del D.M.I. prot. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02/03/2012, qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi:
- a) aumento del numero di postazioni di videosorveglianza;
 - b) per una o più delle postazioni esistenti via sia un trasloco a seguito del quale siano modificate l'area e/o le modalità di ripresa;
 - c) per una o più delle postazioni esistenti via sia una riduzione o un aumento del numero di telecamere installate.

TITOLO V

NORME FINALI

ARTICOLO 27

MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Il presente Regolamento viene adeguato alle modifiche normative che dovessero intervenire.
2. Le eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di Garanzia per la Protezione dei Dati Personali, sono intese come immediatamente recepite.

ARTICOLO 28

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1. Ferme restando le competenze in onere al Titolare, di cui si è data definizione in precedenza, compete al Sindaco pro tempore, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'ente quale Titolare del trattamento dei dati personali, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare, la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la determinazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione, ritenuta utile in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.
2. Ferme restando le competenze in onere al Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza, di cui si è data definizione in precedenza,

competete al predetto:

- a) la definizione della segnaletica verticale di informazione e l'individuazione dei luoghi ove apporla, nonché l'informazione da porre nel sito istituzionale;
- b) la regolamentazione, con modulistica, degli accessi alle informazioni da parte degli interessati;
- c) la regolamentazione della tenuta dei registri di accesso ai luoghi e alle informazioni, nonché ai documenti correlati, considerando:
 - I. che non può essere data pubblicità agli accessi disposti, ai fini di giustizia, dall'Autorità Giudiziaria;
 - II. che può essere data pubblicità, in sintesi, degli accessi per i servizi di manutenzione, ma non può essere data pubblicità alle informazioni riservate contenuti nei rapporti di intervento;
 - III. che in sola visualizzazione, possono essere fornite le informazioni sulla consistenza dell'impianto agli organi istituzionali dell'ente;
- d) la regolamentazione degli accreditamenti (utenti-password) per qualsiasi utente per cui sia stato disposto l'accredimento, nonché la gestione dei documenti riservati, considerando:
 - I. che, per gli utenti interni e terzi (Responsabile e incaricati della Polizia Locale, incaricati delle altre Forze di Polizia) le password devono essere modificabili individualmente dal soggetto, non possono permanere valide oltre i sei mesi solari, vanno comunque consegnate in busta chiusa al Responsabile del trattamento e conservate in locali secretati e difesi con idonei sistemi di sicurezza;
 - II. che, per gli utenti di cui al punto precedente, gli accreditamenti devono essere disabilitati quando i predetti non sono in servizio per congedo definitivo, quiescenza, aspettativa, distacco, altre motivazioni che danno luogo a lunghi periodi di assenza;
 - III. che, per gli utenti terzi eroganti i servizi di manutenzione le password assegnate devono essere a scadenza;
- e) la regolamentazione per la conservazione, la consultazione, l'extrapolazione delle informazioni tecniche, funzionali e organizzative dell'impianto;
- f) qualsiasi altra regolamentazione idonea, opportuna e necessaria al corretto funzionamento organizzativo del servizio.

3. Ferme restando le competenze in onere al Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, di cui si è data definizione in precedenza, compete al

predetto:

- a) la regolamentazione per la conservazione, la consultazione, l'estrapolazione delle informazioni tecniche, funzionali e organizzative dell'impianto;
- b) la definizione della modulistica per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e la definizione del protocollo per l'avvio dei predetti interventi, la loro esecuzione, il controllo, la validazione, compresa la tenuta del registro di protocollo, considerando la riservatezza delle informazioni trattate nel contesto delle informazioni trattate, potendo dare pubblicità, in sintesi, degli interventi di manutenzione ma non potendo essere data pubblicità alle informazioni riservate contenute nei rapporti di intervento;
- c) qualsiasi altra regolamentazione idonea, opportuna e necessaria al corretto funzionamento organizzativo del servizio.

ARTICOLO 29

NORME FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di tutela e riservatezza dei dati personali e sensibili (privacy).

ARTICOLO 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse impartite.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.
3. Il presente regolamento è trasmesso al garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti, laddove ne sussistano i presupposti di legge.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BERTOIA ALESSANDRO

CODICE FISCALE: BRTLSN73E23G888E

DATA FIRMA: 04/02/2021 11:19:54

IMPRONTA: 8328AE1A69A75594DB45711226FBC26DE5D8645A5095136C23B744815FA5C0A3
E5D8645A5095136C23B744815FA5C0A38BED8D148FFDFCFC382B292CB0979093
8BED8D148FFDFCFC382B292CB0979093168C2BD8F6968B9F15268350A0957062
168C2BD8F6968B9F15268350A0957062BFFF53DEBCD644A038BC94BD1501507E

NOME: FAVOT DORINO

CODICE FISCALE: FVTDRN66E28I403R

DATA FIRMA: 04/02/2021 16:48:06

IMPRONTA: 9C01149C7072D536F7AA924928F34EAE0C62331DA1D122ED8289917D82E7938E
0C62331DA1D122ED8289917D82E7938ED0AB1FAB5E0EE2B21778598686F038A2
D0AB1FAB5E0EE2B21778598686F038A21E1F39716AF01414E430D2F81CAE0BD8
1E1F39716AF01414E430D2F81CAE0BD88BC388FB4DB06E0A81149262478EAA0F